



Commissione per i bilanci

2018/0064(COD)

21.9.2018

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un'Autorità europea del lavoro e la considera un passo importante verso il conseguimento del pilastro dei diritti sociali. Pur considerando la proposta della Commissione un buon punto di partenza, il relatore propone di dotare l'Autorità di maggiori poteri affinché possa svolgere con successo il suo ruolo e rappresentare un'aggiunta utile alle strutture esistenti.

Come nuova priorità, l'Autorità dovrebbe essere finanziata esclusivamente da risorse nuove, senza andare a scapito dei programmi esistenti. La Commissione propone di finanziare il 70% del bilancio dell'Autorità mediante la redistribuzione di fondi dal Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nell'ambito dell'attuale QFP. Sebbene l'autorità abbia effettivamente compiti simili, i suoi primi anni di attività saranno incentrati nel costruire l'organizzazione. Le spese operative per gli affari sociali non dovrebbero essere pregiudicate e, conseguentemente, le risorse finanziarie destinate all'autorità dovrebbero provenire da fondi nuovi.

Per quanto riguarda la decisione della sede, il relatore fa riferimento alle raccomandazioni concordate da tutte le istituzioni dell'Unione secondo cui occorre applicare un approccio orientato all'efficienza e al risparmio dei costi. A tal fine, ritiene quindi essenziale che le istituzioni dell'Unione decidano l'ubicazione esatta dell'agenzia e non soltanto lo Stato membro.

Il relatore propone di seguire la struttura di governance delle agenzie esistenti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, ossia di continuare la struttura tripartita. Per garantire la coerenza ed evitare la sovrapposizione di compiti, occorre prestare un'attenzione particolare in ambiti dove potrebbero emergere sinergie o incarichi sovrapposti tra l'Autorità ed Eurofound, Cedefop, l'ETF e l'EU-OSHA.

Per concludere, altri emendamenti mirano a ribadire le posizioni che la commissione per i bilanci sostiene da tempo, ossia la rappresentanza del Parlamento in seno al consiglio di amministrazione e una maggiore flessibilità per quanto riguarda i servizi di traduzione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi nazionali e dell'Unione, collaborando pienamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e con gli Stati membri, evitando duplicazioni dell'attività, promuovendo sinergie e complementarità e conseguendo in tal modo coordinamento e risparmi di bilancio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare capacità di analisi e valutazione dei rischi, con lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, oltre a valutazioni inter pares. L'Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L'Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a problemi ricorrenti incontrati da individui e imprese nell'esercizio dei loro diritti nei settori di competenza dell'Autorità. Per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dalla pertinente

Emendamento

(15) Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare capacità di analisi e valutazione dei rischi, con lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, oltre a valutazioni inter pares. L'Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L'Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, **anche collaborando strettamente con Eurofound nelle analisi del mercato del lavoro e** ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a problemi ricorrenti incontrati da individui e imprese nell'esercizio dei loro diritti nei settori di competenza dell'Autorità. Per quanto di sua competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre

normativa dell'Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dalla pertinente normativa dell'Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell'Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità.

Emendamento

(24) Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell'Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Autorità. ***Il bilancio dell'Autorità dovrebbe essere predisposto in conformità del principio della programmazione di bilancio basata sulla performance, tenendo conto degli obiettivi dell'Autorità e dei risultati previsti dei suoi compiti.*** In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità. ***Il contributo del bilancio dell'Unione non dovrebbe andare a scapito di altri programmi dell'Unione.***

Motivazione

Dato che i primi anni di attività dell'Autorità saranno incentrati sulla sua creazione, l'attività operativa dei programmi esistenti, come EURES, non dovrebbe essere pregiudicata.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Lo Stato membro ospitante l'Autorità dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell'Autorità.

Emendamento

(28) Lo Stato membro ospitante l'Autorità dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell'Autorità. ***L'Autorità dovrebbe cooperare strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare quelli che hanno sede nello stesso Stato membro, al fine di ottenere risparmi finanziari.***

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Nel decidere l'ubicazione della sede dell'Autorità, le prerogative del Parlamento e del Consiglio in qualità di legislatori dell'Unione dovrebbero essere pienamente rispettate e le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate dovrebbero essere prese in considerazione. In linea con le recenti procedure relative all'ubicazione delle agenzie dell'Unione, le istituzioni di quest'ultima non dovrebbero limitarsi a concordare lo Stato membro in cui l'agenzia avrà sede, ma anche l'ubicazione specifica all'interno di tale Stato membro.

Motivazione

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Emendamento

(30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie **nonché evitando le duplicazioni e ottenendo così risparmi finanziari**: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Motivazione

Conformemente all'approccio comune, le agenzie operanti nell'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro dovrebbero utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili individuando le sinergie ed evitando le sovrapposizioni nelle rispettive attività.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) agevola l'accesso degli individui e **dei datori di lavoro** alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in situazioni transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi

Emendamento

a) agevola l'accesso degli individui e **delle parti sociali** alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in situazioni transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi

per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) promuove la cooperazione e il coordinamento a livello di Unione tra gli Stati membri, le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, al fine di ottenere risparmi di bilancio, evitare le duplicazioni del lavoro e promuovere sinergie e complementarità nelle loro attività.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) monitora i programmi di rimpatrio volontario degli Stati membri a sostegno degli individui che vogliono fare ritorno nei loro paesi di origine dopo aver partecipato alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornisce le pertinenti informazioni sui diritti e sugli obblighi degli individui in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori;

a) fornisce le pertinenti informazioni sui diritti e sugli obblighi degli individui in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, ***comprese le informazioni relative ai loro diritti sociali come i servizi amministrativi, dell'impiego, sanitari e***

abitativi;

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) fornisce **ai datori di lavoro** le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Emendamento

c) fornisce **alle parti sociali** le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Motivazione

L'Autorità dovrebbe fornire informazioni sia ai datori di lavoro che alle organizzazioni dei lavoratori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere e finanziare, in collaborazione con le autorità nazionali, servizi di consulenza per i lavoratori che sono impiegati o cercano un impiego al di fuori del loro paese di origine;

Motivazione

L'Autorità non deve soltanto avere la competenza di informare i lavoratori, ma anche di fornire loro consulenza.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Qualora un'autorità nazionale non risponda a una richiesta entro il termine fissato dall'Autorità, essa fornisce all'Autorità i motivi per cui si è astenuta dal farlo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Autorità ***comunica regolarmente*** le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.

Emendamento

3. L'Autorità ***redige relazioni semestrali sulle*** sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate. ***Tali relazioni sono rese pubbliche.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

L'Autorità conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, se del caso.

Emendamento

L'Autorità conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, se del caso, ***in particolare con Eurofound, Cedefop, l'EU-OSHA e l'ETF, al fine di garantire un coordinamento, promuovere sinergie ed evitare duplicazioni delle loro attività, nell'interesse dell'efficienza sotto il profilo dei costi.***

Motivazione

Conformemente all'approccio comune, le agenzie operanti nell'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro dovrebbero utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili individuando le sinergie ed evitando le sovrapposizioni nelle rispettive attività.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro *e* da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro, **un membro delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro, da un membro delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro**, da due rappresentanti della Commissione **e da un membro nominato dal Parlamento europeo**, tutti con diritto di voto.

Motivazione

L'emendamento mira a rispecchiare la struttura di governance delle agenzie esistenti nell'ambito del mercato del lavoro e a potenziare il controllo democratico grazie alla presenza di un membro nominato dal Parlamento europeo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Quattro rappresentanti, segnatamente uno per ciascuna delle agenzie Eurofound, Cedefop, l'EU-OSHA e l'ETF, possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Motivazione

L'emendamento mira ad aumentare il coordinamento tra le agenzie connesse al settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁷³ e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

⁷³ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁷³ e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione **e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate.**

⁷³ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Motivazione

Le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie dovrebbero essere prese in debita considerazione dall'agenzia in fase di elaborazione del suo documento di programmazione unico.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi dettagliati e sui risultati previsti del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati,

conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sulla performance.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Emendamento

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea **o da altri prestatori di servizi di traduzione, in conformità delle norme in materia di appalti e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme finanziarie pertinenti.**

Motivazione

L'emendamento proposto mira a fornire all'Agenzia una certa flessibilità in relazione ai servizi di traduzione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (CE) n. 883/2013, **entro sei mesi** dalla data in cui diventa operativa l'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all'insieme dei dipendenti dell'Autorità, utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

Emendamento

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (CE) n. 883/2013, dalla data in cui diventa operativa l'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all'insieme dei dipendenti dell'Autorità, utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

Motivazione

In questo contesto un periodo di riserva di 6 mesi non è necessario.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Autorità coopera strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso luogo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione dell'Autorità europea del lavoro
Riferimenti	COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 16.4.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 16.4.2018
Relatore per parere Nomina	Jens Geier 21.3.2018
Esame in commissione	10.7.2018
Approvazione	25.9.2018
Esito della votazione finale	+: 30 -: 5 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

30	+
ALDE	Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić
PPE	Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere
S&D	José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti
VERTS/ALE	Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5	-
EFDD	Jonathan Bullock
ENF	André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek
NI	Eleftherios Synadinos

1	0
PPE	Paul Rübig

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti